

## **REGOLAMENTO COMMISSIONI CERTIFICAZIONE ESTRATTO FORMAZIONE CONTINUA**

### **Articolo 5 - Norme relative ai membri della Commissione**

1. Tutti i membri della Commissione o sotto-Commissione, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione o sotto-Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione, conciliazione o arbitrato che possano coinvolgere interessi propri,

ovvero: di loro parenti o affini entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia

o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra

menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell'astenuto con un supplente.

2. I comportamenti in contrasto con il precedente comma saranno valutati ai sensi della legge n. 12 del 1979.

3. Le parti, ove sussistano evidenti ragioni di incompatibilità, potranno chiedere, ricorrendo a quanto disposto dall'art. 52 c.p.c., la ricusazione di componenti della Commissione di certificazione, nel qual caso il Presidente, valutate le ragioni specifiche ed i mezzi di prova a sostegno della richiesta di ricusazione, potrà provvedere di conseguenza alla sostituzione del ricusato con un supplente, mediante delibera della Commissione.

4. Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, sono obbligati ad effettuare almeno 24 ore di formazione nel primo anno ed almeno 16 ore di formazione per ciascun anno successivo(1 gennaio/31 dicembre). Contenuti e termini di erogazione di detta formazione sono definiti dal Consiglio Nazionale, con l'ausilio della propria Fondazione Studi, sulla base delle seguenti modalità:

a) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dalla Fondazione Studi;

b) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dai Consigli Provinciali e con relativi costi a loro carico, anche in collaborazione tra loro, e preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale che provvede, altresì, alla designazione dei relatori e/o del corpo docente ;

c) Fruizione di corsi in video formazione messi a disposizione della Fondazione Studi, esclusivamente presso la sede dei Consigli Provinciali;

5. Qualora la nomina del componente avvenga durante il corso dell'anno le ore di formazione di cui al comma 4 sono ridotte in modo proporzionale in dodicesimi con un minimo di 8 ore.

6. Gli obblighi formativi di cui al comma 4 possono essere, altresì, adempiuti con lo svolgimento delle seguenti attività:

a) partecipazione in qualità di relatore agli eventi formativi specifici organizzati sia dalla Fondazione Studi che dai Consigli Provinciali con le modalità di cui al comma 4 . In tal caso per ogni ora di relazione si considerano adempite due ore di formazione;

b) partecipazione a Commissioni di Certificazione dei Contratti istituite presso altri organismi anche con funzione

consultiva. In tal caso si considerano adempite forfaitariamente due ore di formazione per ogni riunione di commissione;

7. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 4, il Consiglio Provinciale provvede alla relativa sostituzione e/o sospensione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8. Il membro di commissione eventualmente sospeso può essere riammesso ad avvenuto adempimento degli obblighi formativi entro i termini assegnatigli dal Consiglio Provinciale.

8. Il Consiglio Provinciale, su richiesta di un membro di Commissione, può esonerarlo dall'obbligo formativo di cui al precedente comma 4 nei seguenti casi:

a. assistenza continua alle persone di cui alla legge 104/1992;

b. maternità;

c. documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore, (come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare, gravi patologie ecc).

9. In caso di esonero dall'obbligo formativo, il Consiglio Provinciale provvede alla nomina temporanea di un nuovo membro in sostituzione di quello sospeso.